

Quando, attraverso i mezzi di informazione, ci giungono gli echi lontani di esecuzioni capitali compiute contro condannati ormai stanchi di trascinare da anni la propria esistenza nel braccio della morte, in bilico tra sopravvivenza e definitivo oblio - magari divenuti, in attesa che giustizia sia fatta, encomiabili esempi di riscatto sociale -, capita che ci si interroghi sul senso della pena, sulle ragioni atte a giustificare l'inflizione di una sofferenza tanto efferata quanto la privazione del bene più caro all'essere umano, ovvero la vita.

Sebbene, nell'ordinamento italiano, la pena di morte non sia, fortunatamente, più che un vago ricordo, pare quanto mai ingenuo e qualunquistico ritenere che le questioni legate alla legittimazione della pena riguardino soltanto quegli ordinamenti che ancora prevedono la pena capitale, giacché il carcere, ed il carico di sofferenza ch'esso comporta, promettono di restare ancora per lungo tempo al centro del nostro sistema penale.

Quali sono, dunque, i presupposti etico-morali che giustificano il ricorso all'arma della pena da parte del potere statale? In altre parole: che cosa legittima lo Stato ad infliggere una pena tanto temibile quale la privazione della libertà personale?

Alla domanda "perché punire?" tentano di dare una risposta le cosiddette teorie della pena, lunghe e complesse argomentazioni di carattere etico-politico, che è possibile ricondurre a due filoni fondamentali: le teorie retributive e quelle preventive.

## An eye for an eye: perché punire?



La legittimazione della pena in uno stato di diritto

di SARA RIZZON

Secondo le teorie retributive, la pena è giustificata quale corrispettivo del reato commesso: al male del reato deve assolutamente fare seguito il male della punizione. La pena, in base a tale concezione, non è un mezzo per raggiungere conseguenze positive per l'individuo e la collettività; essa è soltanto un fine.

Sviluppando coerentemente questa visione della pena, Kant giunge ad affermare che una società, la quale si sciogliesse per mutuo consenso dei suoi membri, prima di dissolversi dovrebbe, come estremo atto di giustizia, mettere a morte l'ultimo assassino.

Può forse consolare il fatto che tali teorie non trovino punto spazio nel nostro ordinamento: agli occhi dei moderni appare, infatti, aberrante concepire la punizione come un dovere morale, anche qualora si accerti che nessuna conseguenza positiva possa derivarne, né per la società, né per il reo, come nel caso del terribile esempio fatto da Kant.

Il retributivismo, del resto, non spiega affatto come l'aggiunta di un nuovo male, inflitto dallo Stato, al male già perpetrato attraverso il reato, possa se non dar luogo ad un bene morale, quanto meno portare alla pari i conti; dietro tali concezioni sembra celarsi malamente

il primigenio ed irreprensibile sentimento di vendetta, al quale viene offerto un velo - in vero piuttosto ipocrita - di moralità.

Ed anche presupponendo che i reati si concretino tutti in comportamenti malvagi, le teorie retributive non mostrano di rispondere in modo esauriente al quesito "perché punire?": ci si potrebbe, infatti, lecitamente domandare che cosa renda oppor-

tuno perseguire la strada della punizione e non, ad esempio, quella del perdono.

Alle teorie retributive vengono tradizionalmente contrapposte tutte quelle teorie che hanno come punto di riferimento l'idea della prevenzione; si dice che esse siano rivolte al futuro, poiché, invece di giustificare la pena sulla base delle caratteristiche di un evento passato, mirano a realizzare, attraverso di essa, conseguenze positive per l'ordinamento: a prevenire, cioè, la commissione di ulteriori reati. Abbiamo anzitutto la teoria generalpreventiva, che legittima la pena quale mezzo per orientare il comportamento della generalità dei consociati: l'effetto preventivo è garantito, nel breve periodo, dalla minaccia della pena contenuta nella legge penale, nel lungo periodo, dall'azione pedagogica della norma, la quale contribuisce a formare, nei consociati, un orientamento culturale corrispondente alle prescrizioni della norma stessa. Insomma: un sentimento di adesione ai valori espressi dalla legge penale dovrebbe, col tempo, sostituirsi all'obbedienza dettata dalla paura della pena.

Un secondo filone di teorie è quello detto della prevenzione speciale, il quale concentra la propria attenzione sulla persona del reo piuttosto che sul reato, e sul momento della concreta applicazione della pena in luogo della sua comminazione astratta: la pena diventa così strumento per evitare che l'autore di un reato commetta in futuro ulteriori delitti. Questo scopo può essere raggiunto attraverso metodi differenti, che vanno dalla rieducazione del condannato - affinché egli si possa, in futuro, reinserire nella società nel rispetto della legge - alla neutralizzazione, qualora il destinatario della pena non paia suscettibile di risocializzazione - l'unico obiettivo che la pena può perseguire in quest'ultimo caso è, dunque, quello di rendere il condannato inoffensivo -.

L'idea della prevenzione speciale ha, come indispensabile corollario, quello dell'adattamento della pena, quanto a modalità e durata, alle peculiarità del singolo reo; ciò comporta un altissimo rischio di discrezionalità, in sede di applicazione della pena, che può mettere

### LA PENA DI MORTE NEL MONDO

Fondata nel 2002, la Coalizione mondiale contro la pena di morte raggruppa 38 organizzazioni impegnate nel campo dei diritti umani. Sin dalla sua nascita, questo sodalizio ha dichiarato il 10 ottobre "Giornata mondiale contro la pena di morte". L'edizione 2005 dell'iniziativa è stata dedicata alla situazione africana. Di 53 paesi presenti nel continente, 13 non praticano esecuzioni per alcun tipo di reato. L'ultimo paese ad essersi allineato su questa posizione è la Liberia, che ha fermato per sempre il boia nel mese di settembre dello scorso anno. Altri 20 sono invece i cosiddetti abolizionisti nella pratica. Ovvero stati che, pur prevedendo a livello legislativo le esecuzioni capitali, non ne comminano più da tempo. (R:S:)

a repentaglio due principi cardine dell'ordinamento penale, quali quelli di uguaglianza e di legalità.

Le teorie brevemente illustrate presentano, come abbiamo visto, gravi rischi, e spesso non sono in grado di fornire una risposta autosufficiente al problema della legittimazione della pena: in realtà tale problema è profondamente connesso ai lineamenti complessi di ciascun ordinamento, così che nessuna teoria risulta essere valida in assoluto, e la giustificazione data alla pena tende a variare a seconda del tipo di Stato in cui il problema si pone.

Se dunque ci si interroghi sulla legittimazione della pena del nostro ordinamento, dovremo cercare una risposta nei fondamenti dello Stato descritti dalla nostra Carta costituzionale. Ora, in uno Stato laico come quello delineato dalla Costituzione italiana, il legislatore - il cui potere discende direttamente dal popolo - non può servirsi della pena per realizzare fini trascendenti o etici: la pena, come avevamo già avvertito, non può essere strumento di retribuzione.

In ragione dell'astratta minaccia della sanzione, prevista dalla legge penale, il ricorso alla pena da parte del legislatore si legittima in chiave di prevenzione generale; tale effetto, del resto, incontra un limite invalicabile nella funzione di prevenzione speciale che la Costituzione assegna alle pene, laddove afferma che esse "devono tendere alla rieducazione del condannato" (articolo 27).

Ciò significa che l'effetto deterrente, teso ad ottenere dal cittadino il più alto grado di fedeltà alla legge, non potrà essere indiscriminato: in particolare, nell'esecuzione della pena, si dovrà realizzare un'opera di rieducazione del condannato, il quale accetti le varie forme d'aiuto disponibili in vista del suo futuro reinserimento nella società.